

Premessa

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino, visto il Decreto Legge del 17 aprile 2020 n° 62 "Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dell'Emergenza da COVID-19", ed in particolare quanto disposto all'articolo 2 comma 8 "L'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile" adotta il seguente Regolamento:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- punti vendita di generi alimentari;

previa compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando l'esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività di consegna può essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.

L' esercente deve annotare tutte le prestazioni di consegna della giornata con l'indicazione delle generalità del cliente o dell'Operatore Economico, dell'indirizzo di consegna e numero SMAC dell'ordinante se ne sia titolare.

L'elenco deve essere conservato ed esibito alle forze dell'ordine o agli Uffici preposti in caso di controllo.

Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre all'indirizzo: dipartimento.prevenzione@iss.sm.

Qualora l'ISS rilevi che il servizio venga svolto da un soggetto autorizzato in maniera non efficace per le esigenze della popolazione, in termini di continuità e/o fruibilità dell'attività di consegna a domicilio, può procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);
- Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;
- Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;
- Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);
- Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti;
- Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.

Art. 6

L'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività ed applicare le relative sanzioni amministrative.

F.to Il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID 19

F.to Il Direttore Generale ISS

F.to Il Capo della Protezione Civile

Allegati:

Modulo A: Autodichiarazione per attività consegne a domicilio
Modulo B: Richiesta autorizzazione per attività consegne a domicilio
Allegato C: Indicazioni sull'uso dei mezzi di protezione